

Verso una riduzione della ritenuta 10%?



Mauro Odorisio

Carissimi Soci,
con un comunicato del 1° febbraio scorso, l'Agenzia delle Entrate ha confermato di aver "accolto la richiesta, sollevata dalle associazioni di categoria, di studiare i margini di una riduzione della ritenuta del 10% sui bonifici effettuati tramite le banche o le Poste per il pagamento degli interventi di ristrutturazione edilizia e per il risparmio energetico, a valle dell'analisi delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2010".

Il Presidente ANGAISA Mauro Odorisio ha commentato con favore questa improvvisa "apertura" dell'Agenzia: "La conferma che l'Agenzia delle Entrate sta prendendo finalmente in seria considerazione la possibilità di ridurre la ritenuta d'acconto del 10%, attualmente applicata da banche e poste sui pagamenti relativi alle spese che consentono di

fruire delle detrazioni fiscali del 36% e del 55%, è una notizia senz'altro positiva, ora ci aspettiamo che vengano adottati rapidamente i correttivi che ANGAISA sta chiedendo dal luglio scorso". "ANGAISA è intervenuta immediatamente" – precisa il Presidente Odorisio – "per tutelare gli interessi dei propri associati, sottolineando l'eccessiva onerosità di un provvedimento che colpisce indiscriminatamente tutte le categorie del comparto edilizio, già duramente provate da questa difficilissima congiuntura economica.

I dati che ANGAISA – attraverso Confcommercio – ha messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate nei mesi scorsi evidenziavano che la ritenuta avrebbe generato una situazione di credito d'imposta per la quasi totalità delle aziende distributrici. Senza considerare il pesante drenaggio di liquidità che la ritenuta comporta per un settore che, in piena crisi dell'edilizia, fatica sempre di più nell'ottenere crediti dalle banche".

"I dati più recenti del nostro Osservatorio Vendite ci confermano che la ripresa è ancora lontana. Anche per questo auspichiamo" – conclude Odorisio – "che l'Agenzia possa intervenire rapidamente per ridurre in maniera significativa l'aliquota della ritenuta d'acconto e contenere così i suoi effetti più negativi".

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. arch. Gianni Mari

NORMATIVE

Area legale e legislativa

Ritardo nei pagamenti Primo semestre 2011

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 08.02.2011 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che conferma all'1% il tasso di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo di pagamenti nelle transazioni commerciali, anche per il semestre compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2011. Poiché tale tasso viene indicato al netto della maggiorazione del 7% prevista dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 231/2002, il tasso effettivo da applicare per il secondo semestre 2010 resta quindi pari all'8%.

Si ricorda che tale determinazione del saggio di interessi è, in linea generale, derogabile dalle parti.

Moratoria debiti PMI, firmata la proroga

Banche, imprese e governo hanno firmato l'accordo sulla proroga della moratoria per il credito alle piccole e medie imprese. L'intesa con l'Esecutivo prevede una proroga di sei mesi della moratoria già in corso dal 3 agosto del 2009. L'intesa è stata siglata a palazzo Chigi da Confindustria, Abi e Rete imprese Italia. "L'accordo è diviso in quattro punti ed è l'esito di una collaborazione con le banche e le imprese. Si tratta di una misura che aiuta tante, tante, piccole e medie imprese. Continua il lavoro del Governo per tenere a posto i bilanci dello Stato". Lo ha affermato il premier Silvio Berlusconi, nel corso di una conferenza stampa in cui ha illustrato il provvedimento. Sul "fronte" del credito alle imprese, i dati dell'Osservatorio Confcommercio-Format sul credito per le imprese del

commercio, del turismo e dei servizi hanno registrato nel quarto trimestre 2010 una domanda in aumento, ma resta il nodo del costo dei finanziamenti. Così come avvenuto nel terzo trimestre, anche nell'ultimo trimestre dell'anno appena concluso, quasi un'impresa su due (il 48,9%) segnala difficoltà o non riesce a far fronte al proprio fabbisogno finanziario. E se dalla domanda di credito è possibile cogliere qualche segnale di vitalità con quasi il 26% delle imprese che si sono rivolte al sistema bancario per ottenere un finanziamento (il 3% in più rispetto al trimestre precedente), quasi un quarto delle imprese - il dato più alto da due anni a questa parte - ha ottenuto un importo inferiore a quello richiesto o addirittura si è vista rifiutare del tutto la richiesta del finanziamento. In deciso peggioramento, infine, la percezione da parte delle imprese circa i costi dell'offerta di credito da parte delle banche: aumentano, infatti, il costo dei finanziamenti, quello delle altre condizioni e quello dei servizi bancari.

Autotrasporto di merci in conto terzi Costi chilometrici medi

Nelle more delle definitive determinazioni dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito internet, gli aggiornamenti relativi al mese di gennaio dei valori dei costi chilometrici imputabili al consumo di gasolio delle imprese di trasporto per conto terzi, distinti sulla base di cinque tipologie di veicolo, e per diverse percorrenze chilometriche, nonché le relative quote di incidenza sui costi complessivi di esercizio delle imprese. I dati relativi al prezzo del gasolio sono riferiti rispettivamente alle rilevazioni disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, relative al mese di gennaio. Come noto, l'art. 83 bis del D.L. 112/2008 convertito in legge dalla L.133/2008, stabilisce che tali elaborazioni devono essere rispettate nella fissazione dei corrispettivi per i servizi di autotrasporto di merci in conto terzi, nei casi di contratti non stipulati in forma scritta, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 286/2005. Si ribadisce, infatti, che fin tanto che le modifiche introdotte dalla recente legge n. 127/2010 non diventeranno pienamente operative, per i contratti stipulati in forma scritta, anche in attuazione di accordi volontari di settore, vale la piena autonomia negoziale delle parti di prezzi e condizioni dei servizi di trasporto. All'interno del sito associativo sono disponibili le tabelle ministeriali aggiornate.

LINK: www.angaisa.it ● Area Normativa ● Legale e legislativa ● Circolazione e codice della strada - Autotrasporto.

Area fiscale

Detrazione fiscale 55%

Sistemi termodinamici a concentrazione solare
Con la Risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2011,

l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare rientra tra gli interventi per il risparmio energetico che possono fruire della detrazione del 55%, disciplinata dall'art. 1, commi da 344 a 347, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), limitatamente alla produzione di energia termica. Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria, nel documento di prassi in esame, rinvia alla nota dell'ENEA del 25 novembre 2010, in cui è stato precisato che:

- nel caso in cui il sistema termodinamico sia utilizzato per la sola produzione di acqua calda, lo stesso, ai fini della citata L. n. 296 del 2006, può essere assimilato ad un pannello solare e incluso nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 346, della stessa legge (installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici od industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università). In merito alla certificazione di qualità di tale sistema termodinamico, richiesta per l'ammissibilità alle detrazioni fiscali (D.M. 19 febbraio 2007, art. 8), in linea di principio è applicabile la normativa europea vigente per i collettori solari (EN 12975);
- nel caso in cui il sistema termodinamico a concentrazione sia utilizzato per la produzione combinata di energia elettrica e termica, tale sistema potrebbe essere incluso nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 346, della L. n. 296 del 2006, per i soli usi termici. Per quanto riguarda la certificazione di prestazione energetica e di qualità, va valutata l'applicabilità a tale sistema, per la parte relativa agli usi termici, della normativa europea vigente per i collettori solari (EN 12975), non essendo ancora disponibile la normativa per la qualificazione di sistemi termodinamici a concentrazione utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica;
- sia nel primo che nel secondo caso, qualora la normativa europea non fosse applicabile (EN 12975), nelle more dell'emanazione di una specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità potrà essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dallo stesso ENEA.

Alla luce delle predette indicazioni tecniche, risulta, quindi, che il sistema termodinamico a concentrazione solare può essere ricondotto tra gli interventi per il risparmio energetico che possono fruire della detrazione d'imposta del 55%, limitatamente alla produzione di energia termica. Ne consegue, pertanto, che le spese sostenute per l'installazione del sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica possono essere oggetto di detrazione per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica. In particolare, precisa l'Agenzia delle Entrate, la quota di spesa detraibile può essere individuata in misura percentuale sulla base

del rapporto tra l'energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall'impianto. Infine, nel documento di prassi in esame si sottolinea che l'art. 1, comma 48, della L. n. 220 del 2010, nel prorogare la detrazione anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011, ha stabilito che la stessa va ripartita in dieci quote costanti di pari importo, anziché in cinque come previsto dalla precedente normativa per gli anni 2009 e 2010. Il testo integrale della citata Risoluzione è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • **Area Normative** • **Normative Fiscali** • **Detrazioni fiscali**.

Rimborsi IVA Provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 28.01.2011

Con l'art. 10, comma 1, lett. a), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, è stato modificato l'art. 38-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo, in pratica, ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi IVA. A seguito di tali modifiche normative, dal 1° febbraio 2011, è possibile richiedere i rimborsi IVA, a partire da quelli annuali relativi all'anno d'imposta 2010, direttamente in sede di presentazione della dichiarazione annuale, senza più la necessità di presentare il modello VR cartaceo all'agente della riscossione. La dichiarazione IVA 2011 contiene, infatti, il nuovo quadro VR, semplificato rispetto al tradizionale modello in quanto alcuni dati sono già presenti in altri quadri. Inoltre, i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva annuale entro il mese di febbraio sono esonerati dalla presentazione della "comunicazione annuale dati IVA". Al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2011, recante "Modalità e termini di esecuzione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 38-bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633". Con il predetto Provvedimento sono state anche approvate le specifiche tecniche dei flussi telematici per la trasmissione delle relative informazioni tecniche tra l'Agenzia delle Entrate e gli agenti della riscossione.

Modalità di richiesta di rimborso dell'IVA. Con il provvedimento in esame, viene previsto che i rimborsi IVA, di cui all'art. 38-bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono richiesti tramite la presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA o della dichiarazione unificata (modello Unico). In sede di presentazione della dichiarazione, nell'apposito quadro, i richiedenti possono scegliere per l'erogazione del rimborso in conto fiscale. La rettifica della somma richiesta a rimborso in conto fiscale avviene mediante presentazione di una dichiarazione annuale IVA o di una dichiarazione unificata integrativa. La presentazione di una dichiarazione integrativa determina la valutazione del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'esecuzione del rimborso. Qualora i

rimborsi IVA siano richiesti da un ente o da una società controllante è fatto obbligo alla società controllata che ha trasferito l'ecedenza di credito d'imposta all'ente o società controllante di presentare, preventivamente, la propria dichiarazione.

Comunicazione dei dati relativi ai rimborsi. Il provvedimento in esame dispone che, entro dieci giorni dall'invio della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate, qualora il richiedente abbia scelto l'erogazione del rimborso in conto fiscale, deve trasmettere all'agente della riscossione presso cui il richiedente è intestatario del conto fiscale i dati relativi alle richieste di rimborso.

Effetti. I rimborsi Iva devono essere eseguiti secondo le modalità previste dal provvedimento in esame a decorrere da quelli richiesti con le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010.

Modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e oneri accessori

Con Comunicato stampa dell'11 febbraio 2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che il Direttore Generale delle Finanze ha firmato il decreto con il quale sono stabilite le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali ed oneri accessori mediante i crediti relativi alle stesse imposte. Tale decreto sarà efficace dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministero precisa che il predetto decreto, emanato in attuazione dell'art. 31, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, prevede che il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali si effettui mediante compensazione secondo il sistema del versamento unificato. Sono oggetto di compensazione anche l'Irap e le addizionali alle imposte dirette, come avviene nell'utilizzo del modello F24. Il pagamento in compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori relativi alle imposte dirette, compresi gli aggi spettanti all'agente della riscossione e le spese dallo stesso sostenute, nonché per le imposte erariali scaturenti dagli accertamenti esecutivi da riscuotere mediante l'agente della riscossione ai sensi dell'art. 29 del citato D.L. n. 78 del 2010. Saranno, quindi, oggetto di compensazione le somme di cui agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate per le imposte sui redditi e per l'Iva e le relative sanzioni. Ricordiamo che tali avvisi costituiscono, a decorrere dal 1° luglio 2011, titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica al contribuente. Il Ministero evidenzia, inoltre, che il decreto stabilisce che i pagamenti in compensazione avvengano indicando nel modello F24 la provincia di competenza dell'agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare. I codici tributo da utilizzare per i pagamenti saranno istituiti con un'apposita risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. In caso di compensazione parziale, il decreto dispone che il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all'agente della riscossione, le posizioni debitorie cui imputare i pagamenti. In assenza della comunicazione l'imputazione è ef-

fettuata dall'agente della riscossione. Infine, precisa ancora il Ministero, nel decreto è disciplinato il rimborso da parte dell'agente della riscossione dei versamenti eccedenti il debito. Restano ferme le disposizioni in materia di controllo preventivo dell'utilizzo in compensazione dei crediti Iva, nonché di obbligo, per i titolari di partita Iva, di presentazione dei modelli F24 esclusivamente con modalità telematiche.

Area sindacale

Festività 17 marzo Gestione retributiva dei rapporti di lavoro subordinato

L'articolo 7 bis del D.L. n. 64 del 2010, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, prevede che "Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità di Italia, è dichiarato festa nazionale". Tale disposizione è stata convertita dalla Legge n. 100 del 29 giugno 2010, che tuttavia non ne ha precisato gli effetti sulla gestione dei rapporti di lavoro. Su tale dubbio gestionale si è pronunciato, il 28 gennaio scorso, il Consiglio dei Ministri che soffermandosi sugli effetti civili della giornata del 17 marzo 2011, dichiarata festa nazionale, ha interpretato che, "[...] poiché tale qualificazione comporta l'implicita ed eccezionale inclusione della ricorrenza fra quelle ordinariamente festive [...]", è obbligatorio (esclusivamente per il 2011) estendere alla giornata del 17 marzo 2011 le regole in materia di orario festivo, le limitazioni su determinati atti giuridici, la disciplina che regola l'imbandieramento degli edifici, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza. Da quanto sopra esposto si evince che, dal punto di vista giuslavoristico, la giornata del 17 marzo 2011 troverà la propria disciplina negli artt. 142 e 143 del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

Festività 25 aprile Trattamento economico

Si comunica che in occasione del prossimo 25 aprile (giorno dell'anniversario della Liberazione) che coinciderà con la festività religiosa del lunedì dell'Angelo, il trattamento retributivo da corrispondere ai lavoratori dovrà tener conto delle seguenti disposizioni. Come è noto l'art. 5 della Legge 260/1949, come recepito dall'art. 142 c. 4 del CCNL Terziario, stabilisce che in caso di coincidenza della festività con la giornata di domenica il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori deve essere, in aggiunta alla retribuzione mensile, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto. Successivamente, l'art. 2 della Legge 90 del 1954, ha stabilito che il trattamento riconosciuto in caso di festività coincidente con la domenica deve riguardare anche l'ipotesi "di sospensione dal lavoro dovuta a

coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro". Pertanto, in virtù della suddetta disposizione di legge, poiché il prossimo 25 aprile ricorrerà in coincidenza della festività del lunedì dell'Angelo, dovrà applicarsi lo stesso trattamento previsto in caso di coincidenza della festività con la domenica.

Assenza per malattia Modalità rilascio e trasmissione dell'attestazione

L'articolo 25, rubricato "Certificati di malattia", della Legge n. 183 del 2010 (c.d. Collegato Lavoro) estende al settore privato la disciplina in materia di assenze per malattia emanata per il settore pubblico dal DL n. 165 del 2001, limitatamente agli aspetti relativi al rilascio del certificato medico ed alla trasmissione dello stesso. Ciò comporta che la disciplina contenuta nell'articolo 55 - septies del D.L. 165 del 2001, interessa i rapporti di lavoro del settore privato solo nella parte di cui al secondo comma, che dispone l'obbligo in capo al medico di inviare in via telematica il certificato medico all'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente (D.L. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 296 del 2006) e dal medesimo Istituto al datore di lavoro. Da quanto sopra chiarito, discende che gli obblighi già esistenti, per legge e per contratto collettivo, in capo al datore di lavoro ed al prestatore di lavoro del settore privato rimangono invariati, in quanto non rientranti nella fattispecie regolata dall'articolo 25 della Legge n. 183 del 2010, che incide sugli aspetti relativi al rilascio ed alla trasmissione dell'attestazione di malattia ad opera del medico e dell'INPS.

Area previdenziale

INAIL Riduzione del premio per prevenzione Differimento termine presentazione OT 24

L'INAIL ha prorogato al 28 febbraio 2011 il termine di presentazione delle richieste per l'oscillazione dei premi assicurativi (modello OT 24), sia per le istanze cartacee sia per quelle telematiche. Tale adempimento, già previsto per il 31 gennaio, interessa, a partire dal terzo anno di attività, i datori di lavoro che siano in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e che eseguano interventi, nei luoghi di lavoro, migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene aggiuntivi a quelli previsti dalla normativa in materia. Le percentuali di sconto sulla tariffa sono previste in misura variabile in funzione del numero di dipendenti, a partire dal 30% per le aziende da 1 a 10 dipendenti e fino al 7% per le aziende con oltre 500 dipendenti. La relativa delibera del Presidente dell'Istituto sulle nuove misure delle agevolazioni, tuttavia, non è ancora operativa, in quanto il relativo decreto di ratifica è in fase di registrazione presso

la Corte dei Conti. L'INAIL, nel frattempo, con una precedente nota aveva dato disposizioni alle proprie sedi di applicare il beneficio nelle vecchie misure (10% per le aziende fino a 500 lavoratori e 5% per le aziende con un numero di lavoratori superiori a 500). In tale contesto, che rendeva di fatto inapplicabile il nuovo regime agevolativo, è intervenuto il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza che ha approvato un apposito ordine del giorno. L'Istituto, recependo le richieste del CIV, ha differito la scadenza dal 31 gennaio al 28 febbraio 2011 e ha confermato che si attiverà per rendere applicabile, da subito, le nuove misure agevolative.

Minimali e massimali di retribuzione 2011

Sono stati resi noti i valori dei minimali e massimali di retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2011. I nuovi parametri sono stati aggiornati sulla base della variazione del costo della vita, accertata dall'ISTAT nella misura dell'1,6%. Evidenziamo, di seguito, gli aspetti più rilevanti delle istruzioni operative emanate dall'INPS.

Minimali di retribuzione giornaliera. In base all'art. 1, comma 1, della legge n.389/89 la retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza non può risultare inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. L'INPS ribadisce che tale l'obbligo riguarda tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla loro adesione alla disciplina della contrattazione collettiva e che, in caso di pluralità di contratti collettivi riferiti alla medesima categoria, gli importi da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi sono quelli stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. In ogni caso, la retribuzione minima da assoggettare a contribuzione nel 2011 non potrà essere inferiore al minimale giornaliero di 44,49 euro. Per quanto concerne i lavoratori con qualifica di dirigente il minimale giornaliero è pari a 123,09 euro.

Lavoratori a tempo parziale. L'art. 1, 4° comma, della legge 389/1989, confermato dall'art. 9 del Decreto Legislativo 61/2000, prevede un particolare sistema di calcolo del minimale orario per i lavoratori con contratto a tempo parziale. In base a tale norma, infatti, i contributi relativi ai predetti lavoratori devono essere calcolati su una retribuzione oraria non inferiore all'importo che si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero di 44,49 euro per le giornate lavorative settimanali ad orario normale (sei) e dividendo il risultato ottenuto per le ore settimanali previste dai contratti nazionali di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

Aliquota aggiuntiva. L'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che, per l'anno 2011, è pari a 43.042 euro. Il predetto importo, rap-

portato a mese, è pari a 3.587,00 euro. Ai fini del versamento del predetto contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.

Massimale annuo contributivo/pensionabile. Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile da applicare ai nuovi iscritti, successivamente al 1.1.96, a forme pensionistiche obbligatorie ed a coloro che hanno optato per la pensione con il sistema contributivo è pari, per l'anno 2011, a 93.622,00 euro.

Importi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. Anche per l'anno 2011 le voci retributive escluse dall'imponibile previdenziale restano quelle fissate dal decreto legislativo n. 314/97. Ricordiamo, comunque, che le erogazioni liberali, anche di importo inferiore a 258,23 euro, non sono più escluse dall'imponibile previdenziale. Al riguardo, precisiamo che continuano ad essere escluse dalla retribuzione imponibile le erogazioni liberali in natura di importo non superiore a 258,23 euro annui.

Limite retributivo per copertura assicurativa. Il limite minimo di retribuzione per l'accreditamento della contribuzione obbligatoria e figurativa è pari, per l'anno 2011, a 187,34 euro settimanali (40% dell'importo del trattamento minimo pensionistico pari nel 2011 a 468,35 euro mensili). Qualora la retribuzione settimanale risulti inferiore al predetto importo, ne deriverà una proporzionale contrazione del periodo utile ai fini pensionistici.

Regolarizzazioni per il mese di gennaio 2011. Eventuali differenze contributive relative al mese di gennaio 2011 potranno essere regolarizzate entro il 16 maggio 2011. Rinviando comunque le aziende interessate alla lettura della relativa scheda di approfondimento che comprende le tabelle relative ai minimi 2011 e agli importi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.

LINK: www.angaisa.it • Normative • Area Previdenziale • INPS • Tabelle 2011.

NOTIZIE VARIE

Sequestrati a Padova 38.000 rubinetti cinesi contraffatti

Ha suscitato grande scalpore e sconcerto la notizia dell'importante sequestro di prodotti, provenienti dalla Cina, effettuato a Padova nei giorni scorsi, sintetizzata in questi termini nel comunicato pubblicato sul sito internet della Guardia di Finanza (www.gdf.it): "Rubinetti al piombo e cromo: la Guardia di Finanza disinnescava una "bomba tossica". Sequestrati 38.000 pezzi contraffatti potenzialmente cancerogeni e pronti per essere venduti. Denunciato un cinese, evasore totale. Sigilli anche ad altri 50.000 prodotti pericolosi. Ben 38.000 tra rubinetti, soffioni per doccia e raccorderie erano stoccati in due magazzini della cintura urbana. Le indagini hanno portato non solo al sequestro del materiale idraulico in questione, peraltro risultato anche contraffatto, ma all'inquietante scoperta che i corpi di reato contengono valori di piombo e cromo ben oltre le soglie tollerate per legge, gravemente tossici per l'uomo. Tutti gli accertamenti condotti hanno suffragato, univocamente, l'ipotesi che i campioni esaminati, realizzati con criteri non rispondenti alle norme tecniche riconosciute a livello nazionale ed internazionale, reagiscono al contatto con l'acqua potabile con modalità pericolose per la salute umana. Nei medesimi capannoni in cui è stato rinvenuto il materiale idraulico, sono stati inoltre trovati e sottoposti a sequestro altri 50.000 prodotti e utensili privi o recanti il marchio "ce" indebitamente apposto, nonché 3.700 metri di cavo elettrico sprovvisto di certificazione di sicurezza. Un imprenditore di nazionalità cinese, titolare di entrambi i depositi, è stato denunciato all'autorità giudiziaria in quanto responsabile dei reati di contraffazione e adulterazione di acque o sostanze alimentari (quelle erogate dai rubinetti incriminati) e delitti contro la salute

pubblica, con una pena che oscilla tra i 3 e i 10 anni di reclusione. L'uomo è risultato essere anche un evasore totale poiché, all'esito delle ispezioni condotte, non è stato nemmeno in condizione di esibire la benché minima documentazione fiscale. Le indagini proseguiranno, nelle prossime settimane, per ricostruire l'intera filiera di vendita ed individuare l'azienda cinese che ha fabbricato i manufatti". In merito all'accaduto, ANGAISA non può che manifestare la propria profonda preoccupazione per i gravi rischi legati all'importazione e distribuzione "selvaggia" di prodotti contraffatti e non rispondenti alle norme tecniche riconosciute a livello nazionale e internazionale, potenzialmente tossici e cancerogeni. Il Presidente ANGAISA Mauro Odorisio sottolinea il ruolo che la filiera di settore deve essere in grado di interpretare, per tutelare aziende, utenti professionali e consumatori. "Quanto accaduto a Padova è l'ulteriore conferma di una necessità ormai ineludibile per tutti gli attori che operano nella filiera idrotermosanitaria: scegliersi, selezionarsi reciprocamente – produttori e distributori – per fare "fronte comune" e lavorare insieme per garantire sempre e comunque la massima trasparenza, nel pieno rispetto delle normative e degli standard che servono anche e soprattutto a salvaguardare il nostro bene più prezioso, la salute". "Quello della contraffazione" – conclude Odorisio – è un fenomeno che può e deve essere combattuto, con la massima intransigenza, non soltanto attraverso la fondamentale attività di controllo degli organi preposti, ma anche continuando a promuovere, come fa ANGAISA, i concetti di "Cultura" e "Qualità" all'interno del nostro settore, a trecentosessanta gradi. Il "Fatto in Italia" potrà così affermarsi sempre di più come sinonimo di qualità, trasparenza e correttezza, requisiti ai quali la distribuzione qualificata italiana, che ANGAISA rappresenta dal 1956, continua a guardare con la massima attenzione".



Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 275 - Riservato ai Soci

In questo numero:

- ▶ Autotrasporto merci in conto terzi. Costi chilometrici medi gennaio 2011.
- ▶ Detrazione fiscale 55%. Risoluzione Agenzia Entrate n. 12/E del 07.02.2011.
- ▶ INPS. Minimali e massimali di retribuzione 2011.



Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre pubblicate su:

**BLU &
ROSSO**

periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.